

Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017

Compiuta giacenza – Ricezione della comunicazione di avvenuto deposito – Prova – Necessità – Esclusione.

La notificazione a mezzo posta (nella specie di un accertamento tributario), qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017